

N. R.G. 1117/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi        | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice         |
| - dr. Lisa Torresan    | Giudice         |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1117/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

**da**

**Fallimento L** **P.Iva**

con l'avv.

**Attore**

**contro**



Z s.r.l. (c.f. \_\_\_\_\_),

Z (c.f. \_\_\_\_\_)

M (c.f. \_\_\_\_\_)

Con l'avv. \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso \_\_\_\_\_

S \_\_\_\_\_

S \_\_\_\_\_

S \_\_\_\_\_

Con gli avv.ti dom. Paolo Dal Soglio, c.f.: DLSPLA75M03I531Q, e Silvia Irone, c.f.: RNISLV90R64L840G, del foro di Vicenza

N \_\_\_\_\_

con gli avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il secondo anche domiciliatario in \_\_\_\_\_

### Convenuti

Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 1/6/2023, comunicata lo stesso giorno

### Conclusioni per parte attrice:

L'avv. \_\_\_\_\_ insiste in primis sull'ammissione delle istanze istruttorie orali non ammesse e indicate nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 nonché sull'istanza di verifica dell'originale del doc. 7 prodotto all'udienza del 11/05/2022 e sulla richiesta di rinnovazione della CTU in quanto la stessa è nulla e non ha fornito risposte tecniche, comunque insiste sulla richiesta di ammissione di CTU sui quesiti esposti in memoria istruttoria.

Precisa comunque le conclusioni come da atto di citazione (*accertata in via incidentale nelle condotte sopra descritte la sussistenza dei reati di cui agli artt 216, 217, 218, 221, 223 L.F 224 LF, 225 LF, 236 e 232 LF*);

- *accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti tutti meglio descritti nella narrativa della citazione ex art. 2476, 2485, 2486 cc, 146, 216, 217 221, 223 L.F. 236 e 232 LF, 1218, 2033,*



2043 cc e art. 185 cp, e/o in forza di quelle disposizioni di legge che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati, sia verso la società sia verso i creditori sociali;

- condannare in via tra loro solidale S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di Mo), M, N, Z e la Z srl a versare al fallimento L srl la somma di euro 847.327,66 o quella diversa anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni e/o adempimento e/o in forza delle predette disposizioni di legge o di quelle che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati al Punto I (pagg. 8 -15) che precede;

- condannare in via tra loro solidale S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di Mo), M, N e Z, a versare al fallimento L srl l'ulteriore somma di euro 1.019.593,00 o quella diversa anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione e/o risarcimento danni e/o in forza delle predette disposizioni di legge o di quelle che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati al Punto II a (pagg 15 -20) che precede;

- condannare in via tra loro solidale S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di M), M, N, Z e la Z srl a risarcire al fallimento L srl tutti gli ulteriori danni derivanti dai fatti indicati al Punto II b (pagg 20 -22) che precede, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;

- condannare in via tra loro solidale S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di Mo) a versare al fallimento L srl l'ulteriore somma di euro 1.760.928,00 o quella diversa anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione o risarcimento del danno e/o in forza delle predette disposizioni di legge o di quelle che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati al Punto III a pagg. 22-24 e Punto III c pagg 27 -30 che precedono;

- condannare in via tra loro solidale S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di Mo) M e N a versare al fallimento L srl l'ulteriore somma di euro 2.594.878,00 o quella diversa anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione o risarcimento del danno e/o in forza delle predette disposizioni di legge o di quelle che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati al Punto III b pagg. 25 -27 e al Punto III c pagg 27 -30 che precedono;

- in via subordinata rispetto alle domande formulate sopra nei confronti dei sigg.ri S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> (quali eredi di Mo), M e N; condannare gli stessi a versare al fallimento L srl la somma di euro 5.272112,8 o



*quella diversa, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa a titolo di restituzione o risarcimento dei danni e/o in forza delle predette disposizioni di legge o di quelle che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ai fatti narrati al Punto III d pagg 30 -32*

- *Maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione.*

- *Spese di causa rifuse)*

**In via istruttoria** (*omissis*, come da foglio telematico)

**Conclusioni per parte convenuta Z s.r.l. + 2 :**

**nel merito**

anche a seguito dell'esito della consulenza tecnica e per tutte le ragioni diffusa-mente esposte e argomentate negli atti di causa, si insiste affinché il Tribunale rigetti le domande tutte della curatela attrice poiché inveritiere in fatto e infondate in diritto;

qualora il G.R. considerasse la domanda subordinata di N alla stregua di domanda riconvenzionale, accertarsi l'infondatezza della domanda e per l'effetto rigettarsi qualsivoglia pretesa avanzata da N nei confronti degli esponenti;

in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, accertarsi e determinarsi la quota di responsabilità di ciascuno degli esponenti per i singoli fatti loro contestati;

in ogni caso, con rifusione integrale delle spese di lite, del compenso del ctu e degli oneri di causa.

**In via istruttoria** (*omissis*; come da foglio telematico)

**Conclusioni per convenuti S :**

1) in principalità, rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;

2) in subordine, dato atto dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario da parte dei tre eredi convenuti, ridurre la condanna all'importo di giustizia e, in ogni caso, limitare la loro responsabilità ai soli beni che compongono l'asse ereditario, entro i limiti del suo valore, ai sensi dell'art. 490, comma 2, n. 2, c.c.;

3) spese e compensi rifusi, anche di c.t.u.

**Conclusioni per convenuta N :**

1) Respingersi le istanze istruttorie formulate dal procuratore della Curatela del fallimento attoreo, per le ragioni indicate in memoria ex art.lo 183 sesto comma n. 3 c.p.c.

2) Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di N perché infondate in fatto e in diritto.



- 3) Respingersi la domanda proposta nei confronti di N , quale erede di e, in 11.17/2021  
subordine, dichiarare la domanda prescritta ex art. lo 2949 c.c.
- 4) In via subordinata, determinarsi la quota di responsabilità di ciascuna parte convenuta per i singoli fatti contestati ai Convenuti.
- 5) Spese e competenze di causa rifuse.
- 6) In via istruttoria (*omissis*: come da foglio telematico)

### MOTIVI

Il Fallimento attore ha agito allegando che:

- la società operava nel settore ; essa ha sempre avuto composizione familiare; il 19/5/2014, sostituendo il precedente CdA in cui sedevano , oltre a un terzo non familiare, era nominato CdA composto da Mo , N e M ;  
il 31/12/2015 la società aveva concluso un contratto di affitto di azienda con Z s.r.l., con annesso contratto estimatorio, relativo all'intero magazzino;
- il 11/6/2016 la società presentava al Tribunale di Vicenza ricorso per concordato "in bianco", dichiarato ammissibile il 9/5/2016;
- il 8/8/2016 depositava ricorso per concordato con piano, e in ottobre (10/10) proposta migliorativa;
- il 11/4/2014 decedeva Mo e restavano in carica le altre due consigliere;
- con sentenza n. il Tribunale dichiarava il fallimento della società, a seguito di apertura di procedimento ex art. 173 l. fall., motivando con la mancata conferma del valore del magazzino, sul quale si fondava il piano; in particolare l'esperto della procedura, ing. Se , rinveniva ammanchi/minor valore rispetto a quello del contratto estimatorio, tenuto conto delle vendite fatte medio tempore; il Tribunale rilevava anche la inaffidabilità della documentazione fornita relativamente al magazzino; la sentenza era confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo e il ricorso per cassazione era dichiarato inammissibile.
- Il passivo fallimentare ammontava a euro 7.122.958, l'attivo stimato ad euro 1.850.845,20

Su tali premesse il fallimento passava agli addebiti così distinti:

- **Punto I:** distrazione di magazzino fra il 31/12/2015 e il 31/10/2016: questo addebito muove dal raffronto fra il magazzino come valorizzato nel contratto estimatorio 30/12/2015 concluso fra la fallita e Z r.l., società riconducibile alla famiglia e amministrata da Z (A.U.) a sua volta



già socio e consigliere, anni addietro, in L ; magazzino oggetto di perizia del dr. F ; e il magazzino come riscontrato nella perizia redatta nel corso del concordato dall'ing. Se , con riferimento alla data del 31/10/2016. L'attore misura il danno (euro 847.327,66) appunto nella differenza di valore del magazzino quale oggetto del contratto estimatorio, e della stima del dr. F , e il valore quantificato al 31/10/2016 dal perito della procedura concordataria, ing. Se , aggiunti i quantitativi che sempre in forza di detto contratto nel frattempo risultavano venduti da L e Z s.r.l. L'addebito è qualificato come distrattivo ed è ascritto a titolo contrattuale ed extracontrattuale, agli amministratori di L , anche in forza dei poteri di controllo, previsti nel contratto estimatorio; nonché di Z s.r.l. e Z quali custodi e comunque ai sensi della disciplina del contratto estimatorio; la distrazione era indicata anche come reato (proprio e in concorso) ex artt. 223 e 216 l. fall, richiamati da 236 comma 2; Z s.r.l. era indicata anche come responsabile ex art. 2049 c.c della condotta di Z

; per l'ipotesi di distrazione operata da quest'ultimo tramite Z s.r.l., il Fallimento indicava gli artt. 232 commi 3 e 4 l.fall., richiamati da 236 comma 2, essendo la distrazione posta in essere dalla creditrice concordataria Z s.r.l. dopo la dichiarazione di ammissione al concordato (decreto 9/5/2016); infine era proposta la costruzione del reato come appropriazione indebita da parte di Z s.r.l. e Z (Cass.pen. 6690/2012)

- **Punto IIa:** mancata riscossione e anzi continuazione nel dare credito, persino nel 2015 quando L era in evidente difficoltà, alla società araba C , partecipata e controllata da L . L aveva in sede concordataria esposto il credito come di difficile realizzo a causa di contrasti con il socio di maggioranza; diversamente, Mo , amministratrice a tempo indeterminato di ic, aveva pieno controllo della partecipata, anche tramite Z manager di c, e l'assetto societario della araba era tale che L , pur socia di minoranza, godesse di poteri e facoltà assai rilevanti in tema di proroga della società, recesso, scioglimento e fusione, modifica dello statuto e interventi sul capitale, oltre al diritto di percepire l'80% degli utili: il danno è esposto nel credito non riscosso, pari ad euro 1.019.593,00; l'allocazione di risorse presso c è proposta anche come distrazione e occultamento di parte dell'attivo; il fatto è addebitato alle tre amministratrici (o eredi) e a Z ;
- **Punto II b:** Sotto questo punto si ha un primo addebito legato al contratto di affitto, per cui sempre il 30/12/2015 L affittava l'azienda Z s.r.l.; secondo il Fallimento in tal modo L si sarebbe privata di avviamento e clienti, senza corrispettivo, mentre Z s.r.l. si arricchiva incrementando notevolmente il proprio fatturato. Riteneva incongruo il canone. Secondo un ulteriore profilo, indicava come dannosi gli esborsi per prestazioni professionali che la società ha sostenuto per proporre un concordato fondato su dati falsati e destinato inevitabilmente alla revoca: prestazioni avv.

, dr. e dr. . tutti questi addebiti sono ascritti nella parte espositiva alle tre



amministratrici o loro eredi, e a Z s.r.l. quale concorrente nell'ideazione dell'operazione di concordato con annessi contratti estimatorio e di affitto; nelle conclusioni l'addebito figura però ascritto anche a Z

- **Punto IIIa e c: (distrazione di magazzino anteriore al 2013):** il Fallimento additava le vicende della voce magazzino” nel bilancio dal 2013, quando la voce subiva una inspiegata svalutazione; In questa prospettazione Fallimento inoltre criticava il bilancio 2013, che aveva per la prima volta esposto una ingente perdita (2.518.000) non affatto spiegata in nota integrativa come effetto di “valorizzazione di magazzino condotta con parametri diversi, pur in costanza del criterio di valorizzazione adottato”; evidenziava una indebita variazione delle rimanenze iniziali (rispetto alle finali dell'anno precedente) per euro 845.342, e una imputazione errata al 2013 di euro 842.510 dovuta in realtà vendite di competenza dell'esercizio precedente: quantificava il danno in euro 1.760.928, somma che corrisponde alla differenza fra dato contabile 2012 e dato contabile 2013;
- **Punto IIIb e c: (differenza fra dati contabili 2012 e dato F 2015)** il Fallimento rilevava l'andamento complessivo del magazzino contabile fra il 2012 (sempre oltre i 5 milioni, e nel 2012 oltre 6 milioni) e la discrepanza rispetto al magazzino stimato alla data della la perizia F (euro 2.810.786,27) esponendo un danno differenziale di oltre 4 milioni, dei quali allegava essere ristorabile in questo giudizio il solo minore importo pari alla differenza fra attivo e passivo fallimentare; e comunque additava a danno minimo quello di 2.594.878,51 pari alla differenza fra il dato contabile 2015 (5.405.664,78) e la perizia F . Segnalava che i dati di bilancio erano poi difforni dai dati contabili e infine, gli uni e gli altri, incoerenti con le risultanze delle perizie F e Se . Rappresentava che le distrazioni possono essere avvenute tramite ic o altre partecipate ( ); esse venivano ascritte a ( componente del CdA fino al maggio 2014), quali soggetti distrattori, e a M e N , quali soggetti che hanno occultato la distrazione e mancato di esercitare le dovute azioni recuperatorie. Mo e N sono anche evocate quali eredi di .
- **Punto III d.** Per altro profilo, e con domanda proposta in via subordinata, il Fallimento allegava che essendo la contabilità di magazzino di L inattendibile, si dovrebbe collocare a fine 2013, perlomeno, la perdita del patrimonio, con la conseguente produzione di danno (misurato nella differenza fra attivo e passivo) da continuazione dell'attività in violazione dei doveri di gestione meramente conservativa.



Si costituivano tempestivamente gli eredi Mo , nonché M e N con l'avv. ; tardivamente, oltre il termine dei venti giorni, l'avv. per Z s.r.l., Z e, nuovamente, M .

Alla prima udienza l'avv. si dichiarava difensore anche di M in forza di procura che revocava i difensori precedenti, e l'avv. rinunciava alla difesa M , da quel momento il primo solamente proseguendo nella difesa di essa.

**Gli eredi di Mo , S** , ricordato di nulla personalmente sapere della gestione societaria, richiamavano il concludersi della malattia della congiunta al 2015, ed il corteo di sofferenze e cure che le avrebbero impedito di gestire la società, particolarmente dal maggio 2016 in poi; e indicavano come vero *dominus* della società Z , ingeritosi nella gestione. Rappresentavano di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario. Sul magazzino, contestavano la perizia Se e ricordavano che il perito aveva affermato solo che *"le registrazioni però non permettono di individuare il quantitativo di prezioso presente in azienda in un determinato momento"*: donde la impossibilità di fondare conclusioni sulla perizia medesima. Ritenevano ragionevole credere che la società fosse dotata, al proposito, da un programma informatico di magazzino, e ricordavano che ve ne era stato uno rinnovato nel 2010. Rimandavano alle eventuali responsabilità di Z s.r.l., derivanti dal contratto estimatorio. Rimarcavano poi la non sovrapposibilità fra allegato A al contratto estimatorio, non prodotto, e la perizia F , e, rilevando poi che nel contratto di affitto si dava conto di un contratto estimatorio sottoscritto il 11/12/2015, data diversa da quella del contratto prodotto da parte attrice a doc. 8 (datato 30/12/2015), ed inoltre affermando la difformità del segno grafico di firma di Mo , ivi presente, da quello abituale, dichiaravano di non conoscere la sottoscrizione della *de cuius* in calce al contratto prodotto; dal che conseguirebbe la caduta della accusa di distrazione. Osservavano che il contratto estimatorio, comunque, non prevede particolari poteri di controllo in capo a L , che questa possa avere trascurato, così che si possa ascrivere agli amministratori di L di avere concorso a produrre il danno. Contestavano il fondamento delle addebitate distrazioni anteriori al 2016. Quanto al credito verso la consociata araba, sottolineavano l'onere del Fallimento di agire per il recupero, e dubitavano della possibile prescrizione, non essendo riferita l'epoca del debito; contestavano anche le altre censure.

**Nella comparsa di costituzione dell'avv. per M e N** si legge che le due assistite erano entrate in CdA su richiesta della figlia e sorella Mo dopo la morte del padre (e coniuge di M ) , che esse non avevano avuto deleghe, e che N assicurata dalla sorella aveva sottoscritto fidejussioni a vantaggio di L ; sul Punto I sottolineavano che i contratti con Z s.r.l. erano stati



sottoscritti da M e non erano passati per il CdA; che il contratto estimatorio, quanto al magazzino, rimanda ad un all. A non prodotto da parte attrice, il quale non coincide con la perizia F , trasmessa ai professionisti delle società interessate solo il 31/3/2016. La difesa rimarca i criteri diversi impiegati per la redazione del bilancio e per le stime F ; che il valore dell'oro è caduto del 43,377% nel corso del 2013; che le assistite non hanno approvato il bilancio di verifica 2015 (doc. 31 attrice); quanto ai documenti, che le assistite non sono mai state informate delle richieste del Commissario giudiziale di fornire documenti di magazzino; rappresenta che N. aveva chiesto a Z , l.r. di Z s.r.l., che le fosse consegnata la documentazione della movimentazione di magazzino; alla stessa N l'impiegata storica di L , passata a Z s.r.l., , avrebbe riferito che all'ing. Se , per la redazione della sua perizia, sarebbe stata consegnata la documentazione da lui richiesta, ma, stando all'impiegata, il perito non avrebbe tenuto conto nella sua relazione di tutto il venduto e del materiale in conto deposito restituito dai commercianti e poi fornito a nuovi e diversi commercianti. Allegano a loro doc. 7 documentazione aggiornata al 30/10/2016 che sarebbe stata fornita da Z s.r.l. a N a suo tempo e ignorata dal Fallimento. Indicavano la qualità di custode di Z s.r.l. e additavano al Fallimento il suo diritto e onere di agire eventualmente contro questa, ben florida, per gli ammanchi. Contestavano la conducente della perizia Se che non indica quantità e tipo di pietre e si fonderebbe su documentazione monca per non avere il perito stesso richiesto la contabilità di magazzino e le modalità di determinazione dei movimenti alla e all'ex amministratore , come essi hanno riferito, interpellati da N. ; la società *"utilizzava un programma specifico per magazzino di società orafe che si è dimostrato idoneo a fornire esatta la quantità e qualità del materiale a magazzino"*, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che verifiche fiscali subite dalla società non avevano dato luogo a censure. Negavano di avere distratto magazzino. Quanto al Punto II, negavano di avere avuto conoscenza del fatto che Mo controllasse la società araba, e osservavano che la inesigibilità del credito (che le esimerebbe da responsabilità, se anteriore alla loro entrata in CdA) è provata dal fatto che neanche il Curatore lo ha recuperato. Sui crediti professionali, rimarcavano il *favor* normativo per procedure che privilegino la continuità aziendale, e osservavano che la procedura aveva obbligo di non ammetterli al passivo o recuperare il già pagato; infine, quanto al magazzino ante 2016, contestano variamente l'addebito. Eccepivano in ogni caso la prescrizione ex art. 2949 di crediti derivanti dall'eredità di .

**La comparsa di costituzione** (Z s.r.l., Z e M ) sul Punto I, censurata l'impostazione attorea sui titoli di responsabilità e sugli oneri probatori, osservava che stando alla contabilità di Z s.r.l. i dati della perizia F (inizio contratto estimatorio) delle successive vendite



e il residuo sono perfettamente coerenti, essendo invece la perizia Se [redacted] erronea. Precisava che affitto e contratto estimatorio avevano fatto parte dell'operazione complessiva tendente a proporre e ottenere un concordato in continuità indiretta; che i due contratti erano proseguiti con la Curatela anche dopo il fallimento e che a marzo 2018 ad essa erano stati consegnati tutti i beni posseduti o custoditi da Z [redacted] s.r.l. in forza dei contratti. Eccepiva che in nessun caso M [redacted], quasi novantenne all'epoca dei fatti, può essere chiamata a rispondere di eventuali ammanchi. Sul Punto IIa, eccepiva l'estraneità ad ogni addebito di M [redacted] e Z [redacted], quest'ultimo non componente dell'organo amministrativo di L [redacted]. Poneva l'operazione come contrassegnata da errore imprenditoriale, peraltro rinveniente da scelte di investimento ben più risalenti rispetto all'epoca della crisi, e rilevava che fino al 2012 socia di [redacted] c non era stata L [redacted] ma Mo [redacted], la quale peraltro, negli anni 2014 e 2015, aveva sostenuto L [redacted] con finanziamenti quale socia. Rimarcava che [redacted] c, sebbene beneficiata di forniture, aveva nondimeno anche eseguito pagamenti. Sul punto IIb, osservava, quanto all'avviamento, che senza l'affitto esso sarebbe andato disperso con il concordato; quanto al canone di affitto, che esso era congruo, tanto che la Curatela non aveva esercitato il recesso nei sessanta giorni ex art. 79 l.fall.; e, sui costi dei professionisti rilevava il giudicato endofallimentare per la posizione del dr. [redacted] a seguito di accordo transattivo. Con riguardo ai singoli assistiti, per M [redacted] e per i fatti addebitati e riferiti al periodo dalla nomina in CdA (19/5/19) al 31/12/2015, ne dichiarava le limitate conoscenze dei fatti sociali. Con riguardo al magazzino (Punti sub. III) osservava che la perizia F: [redacted] aveva obiettivi diversi da quelli che presiedono alle iscrizioni di bilancio; contestava comunque gli addebiti fatti a M [redacted], anche in ragione della durata del suo periodo gestorio.

Alla prima udienza del 30/6/2021 erano assegnati termini ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.

La difesa di parte attrice, nella sua memoria n. 1, contestava la capacità probatoria del doc. 7 di N [redacted] + 1; e dei documenti 2, 3 e da 4.1 a 4.5. della difesa Z [redacted] + 2, in quanto meri elaborati di parte; ricordava che sebbene al registro imprese Mo [redacted] come amministratore delegato, in realtà non risulta l'esistenza di delega alcuna agli amministratori del periodo finale; osservava, quanto al credito verso la partecipata araba, essere ben diversa la capacità di recupero che avevano verso di essa L [redacted] e [redacted], rispetto al fallimento che sarebbe onerato di intentare causa a Dubai; negava essere vero che il Fallimento avesse avuto da Z [redacted] s.r.l. la restituzione di merce per euro 1.703.358,99, in quanto era stato redatto un nuovo inventario della merce restituita, ma che la stessa aveva tale valore neppure in ottica di funzionamento, ed era stata poi venduta dal Fallimento per euro 290.590,00. Riguardo alla affermazione della difesa Z [redacted] s.r.l. + 2, che essa abbia regolarmente prelevato merce per Euro 934.500,71, osservava che solo una piccola parte venne pagata (scheda contabile doc. 152) e che pende



giudizio avanti il Tribunale di Vicenza per ottenere il pagamento della differenza. Rimarcava che degli importi che la stessa Z s.r.l. ammette di avere prelevato senza che L emettesse fattura (euro 52.214,25 nel mese di ottobre 2017 e per euro 120.712,32 dal 26 ottobre 2017 a febbraio 2018) nessuna comunicazione formale e analitica, quale prevista nel contratto estimatorio, era pervenuta alla curatela. Quanto al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del documento 8, (contratto estimatorio), proposto dai convenuti S , osservava che quello prodotto è il medesimo contratto che era stato allegato dalla società in sede di domanda di concordato. Ricordava che il contratto estimatorio richiama il contratto di affitto ed espressamente la perizia del dott. F (allora in corso di elaborazione sulla base dei dati di cui all'all. A al contratto, indicato come frutto di inventario redatto in contraddittorio fra le parti) e che durante le attività di perizia dell'ing. Se era presente personalmente la sig.ra Mo che non aveva avanzato alcun rilievo sul contratto estimatorio.

La causa, come da ordinanza 4/11/2021, è stata istruita per sola CTU affidata al dr. Mattia Callegari.

Alla successiva udienza del 11/5/2022 parte attrice eccepiva la nullità della CTU e produceva originale del contratto estimatorio, che, precedentemente dato per non posseduto dal Fallimento (3/11/2021) era stato nel frattempo reperito.

Infine le parti precisavano le conclusioni e depositavano conclusionali e repliche

### Nel merito

Soggetti fisici della vicenda sono (erano) persone legate da rapporto parentale: M madre di Z Mo , N ; padre di questi ultimi tre.

Z è amministratore unico di Z s.r.l.

Non risulta atto attributivo di poteri di amministratore delegato in L a Mo , sebbene ella sia indicata come AD (senza specificazione di poteri) nella visura camerale: i tre consiglieri di L dunque agivano con pari poteri.

Non vi è ragione di ritenere che Mo non fosse in grado di esercitare i suoi poteri quale amministratrice pur nella durata della malattia, non avendo ella dato le dimissioni, essendo pacifico che ella abbia curato la proposizione del concordato, e risultando anche dalla perizia Se , che le operazioni peritali del dicembre 2016 siano avvenute alla presenza di Mo .

Conviene muovere dagli addebiti più lineari e liquidi.

### La vicenda c



La società L partecipava al 49% la società costituita negli Emirati Arabi Uniti, C. Invero, alla data di costituzione della società (27/4/2010, doc. 30 Fallimento) socia al 49% di c era Mo; si ignora la data esatta della cessione, comunque pacifica. La partecipazione è iscritta al bilancio 2013. Lo Statuto costituiva Mo amministratore unico, e Z direttore. Esso inoltre attribuiva a L, socia di minoranza, potenti diritti (80% degli utili) e consistenti diritti in materia di fusioni, cessioni e altro.

Può dunque convenirsi che Mo, amministratore di c, e sedente in CdA di L, era soggetto che di fatto garantiva a L la regolarità del rapporto con la partecipata araba; e che comunque L (quale socia di c, e dunque in persona del suo CdA completo) aveva in c poteri rilevanti.

Come illustra la difesa Z + 2, che illustra i notevoli importi di ordini c evasi da L, e i pagamenti ricevuti, che lasciavano comunque uno scoperto a vantaggio di c, L aveva aperto notevole credito a c, e anche nel quando essa L cominciava ad accusare difficoltà (2015) non aveva curato di esigere i pagamenti, tanto che alla data del concordato il saldo del credito verso la consociata era di euro 1.019.593 ed è rimasto inevitabilmente insoluto, stanti le notorie difficoltà del recupero di crediti in paesi, quali gli Emirati Arabi Uniti, esterni all'Unione Europea. Tale credito, allega il Fallimento, incontestato sul punto, era stato svalutato nel piano concordatario di L, come di difficile esazione causa contestazioni della cliente, ivi sottacendosi i rilevanti poteri di diritto e di fatto che L, pur se socia di minoranza, aveva sulla "cliente". L'aver lasciato lievitare il credito, continuando a fornire senza pagamento puntuale e completo, e trascurato di ottenere dalla cliente, esercitando gli poteri effettivi sussistenti in capo a L e ai suoi amministratori, il pagamento, costituisce comportamento gestorio negligente, fonte di danno per l'importo, di fatto non recuperabile dal fallimento, del credito. L'addebito va a carico delle tre amministratrici in carica nel periodo, rimaste inerti sul punto. Gli amministratori non hanno mera facoltà ma obbligo di curare gli interessi della società, e pertanto, relativamente ad un cliente così rilevante (i volumi di credito e debito sono nell'ordine di oltre il milione annuo) né l'età per M né la fiducia per N le esimono da responsabilità per non avere onorato gli obblighi gestori assunti.

Quanto a Z, egli non aveva cariche in L né si allega tempestivamente con un minimo di specificazione, e neppure si prova, che egli fosse amministratore di fatto; egli figura in questa vicenda solamente quale direttore generale di c, senza obblighi verso L. Sono irrilevanti e generici i capitoli di prova orale proposti da parte attrice nella memoria n. 2 ("37. Vero che la decisione di intraprendere il commercio con Dubai fu presa dal sig. Z per L ? 38. Vero che nel 2015-2016 Z si recava spesso a Dubai") e non può farsi pertanto carico al medesimo del danno subito da L.



Quanto alle voci riassunte sotto l'egida di **"danno da concordato"**, esse sono di due distinti ordini.

Assume l'attrice quale operazione unitaria la conclusione di un contratto di affitto (con contratto estimatorio) e la proposizione di concordato, come volta a privare L di clientela e avviamento, oltre che preludere alla sottrazione di magazzino, a beneficio di Z s.r.l.. Posta da parte la questione della sottrazione, che è fatto autonomo da esaminare di seguito, ed estranea al danno quale lamentato, e così anche il contratto estimatorio, protagonista del fatto lesivo è il contratto di affitto, allegatamente a canone incongruo, che avrebbe privato la società dell'avviamento. Il danno prospettato è quello di perdita del valore dell'avviamento. Parti convenute Z + 2 riconoscono che in effetti affitto, contratto estimatorio e concordato erano stati pensati unitariamente per profilare una soluzione concordataria con continuazione dell'impresa in forma indiretta, ciò che, invero, non costituisce in sé illecito. Né costituisce illecito disporre del proprio avviamento mediante un affitto di azienda, contratto che costituisce pur sempre un modo di valorizzare, sia pure indirettamente, l'avviamento stesso, non a caso indicato espressamente quale cespite nel contratto di affitto. Neppure è allegato che l'avviamento sia stato disperso, anzi affermando il Fallimento che Z grazie all'affitto ha incrementato il proprio volume di affari, il che verosimilmente avveniva proprio coltivando l'avviamento, legittimamente acquisito in conduzione. Pertanto il danno lamentato – perdita dell'avviamento – non sussiste.

Per altro verso, parte attrice ricorda i termini nei quali il concordato venne a cadere e assume il concordato come abusivo, cioè proposto a soli fini dilatori, in quanto non fondato su dati reali. Invero, nelle motivazioni della sentenza di fallimento del Tribunale di Vicenza, si legge non solo che i dati di magazzino prospettati in sede concordataria non avevano trovato conferma nella perizia Se , ma che la società, per sostenere i dati da essa esposti nella proposta concordataria, aveva fornito documentazione del tutto insufficiente, ed anzi aveva esibito, ultimativamente, al Tribunale di Vicenza, nuovi documenti rilevanti, mai prima consegnati alla procedura. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia che respinse il reclamo, poi afferma che *"Il dato certo, chiaramente emergente dalle risultanze di causa e, a ben vedere, nemmeno posto in discussione, neppure dalla L , è che essa non è grado di fornire la esatta consistenza dei beni oggetto del magazzino né di consentire agli organi della procedura una verifica sulla base di idonea documentazione del predetto cespite"*. Il concordato, dunque, non aveva ab origine alcuna possibilità di successo, e si qualifica come mossa dilatoria e pretestuosa; per conseguenza, le competenze professionali funzionali alla proposizione di concordato, di cui è stata gravata la società, vanno ascritte a danno, e imputate ai suoi amministratori, responsabili della proposizione del concordato quale scelta gestoria necessariamente condivisa o che comunque non doveva essere lasciata, ove anche ciò risultasse provato, alla sola iniziativa di . Mo . Si tratta di euro 16.744,00 di cui ad accordo transattivo con gli avv. e ammessi al passivo, e di euro 25.376,00 per il dr. , di cui a



decreto del Tribunale di Vicenza r.g. 5077/2018 del 10/9/2019. Non vedendosi un complessivo disegno illecito nella operazione di affitto e concordato, non vi è ragione per ascrivere alcunché a Z s.r.l. e a Z suo amministratore.

Con riguardo ai restanti addebiti, relativamente ai quali sono stati disposti accertamenti per CTU, valga quanto segue.

Parte attrice ritiene nulla la CTU per le ragioni esposte a verbale dell'udienza del 11/5/2022: “ *L'avv. eccepisce la nullità della CTU per violazione del contraddittorio e per eccesso dal mandato in quanto:*

*- Il CTU al terzo incontro - assenti i CTP per impossibilità - rinviava a data da destinarsi ma invece depositava la bozza di CTU; il tutto risulta da verbale;*

*- Nella bozza il CTU argomentava sulla base di questioni non mai discusse, per esempio ritenendo che la perizia F non potesse essere considerata attendibile in quanto non indicava i criteri di campionamento, argomento mai discusso e nel concreto inconferente; inoltre le considerazioni fatte per escludere la attendibilità della perizia F e della perizia Se, sono di natura giuridica e il CTU non ha dato elementi al GI e alle parti per trarre conclusioni diverse, ove non fossero accolti gli argomenti in diritto”*

La prima censura non configura alcuna violazione di contraddittorio, non essendo neppure allegato quali conoscenze la parte si sarebbe vista confiscare con tale atto; la seconda attiene alle ragioni spese dal perito, e non già a materiali da lui non debitamente sottoposti alla parti; ragioni che peraltro si dice essere state già indicate nella bozza del CTU e dunque esposte ad ogni contraddittorio; la spendita di ragioni giuridiche non è di per sé lesiva del contraddittorio, e la doglianza sul punto è comunque generica. Né il CTU era tenuto a esporre soluzioni alternative a quella ritenuta corretta.

Prendendo in esame per primi gli addebiti di distrazione dal 2012 al 2015, va detto che già dalla sentenza di fallimento e dalla successiva sentenza di reclamo emerge la estrema confusione e inaffidabilità della contabilità L, particolarmente riguardo alla possibilità di trarre da essa contezza della situazione di magazzino in singoli momenti. In questo giudizio talune delle parti producono oltretutto come documenti – per alcuni dei quali si afferma siano stati offerti al perito Se, il quale li avrebbe ignorati - stampate anonime, elenchi e liste la cui riconducibilità all'amministrazione di L è contestata dal Fallimento, e comunque non è in alcun modo predicabile. In tale contesto l'allegazione dei convenuti che ci sarebbe stato un non meglio indicato programma di contabilità dal quale si sarebbe potuta comprendere ogni cosa, o che il perito Se non avrebbe avuto taluni documenti indispensabili perché non li avrebbe chiesti, o



avrebbe ignorato documenti invece offertigli, e infine che il medesimo avrebbe concluso la sua stima concludendo per un certo valore per avere trascurato i dati relativi a quantitativi di merci ritirate da certe controparti commerciali e consegnate ad altre controparti altrettanto indeterminate, si palesano come mere e generiche divagazioni rispetto ai fatti.

Le circostanze che l'atto di citazione espone riguardo a discrepanze fra bilancio 2012 e bilancio 2013 per la voce al magazzino – niente affatto chiarite nel bilancio 2013 nella cui nota integrativa si afferma solo, e contraddittoriamente, che *“Sulla voce della valorizzazione delle rimanenze è da specificare che è stato seguito il medesimo criterio dello scorso Bilancio cambiandone tuttavia i parametri”* - e fra dati di bilancio e dati contabili, nonché riguardo alle immotivate correzioni apportate in quell'anno, alle discrepanze poi fra i dati di magazzino come appostati in contabilità fino al 2015 rispetto alla valorizzazione di magazzino della perizia F , costituiscono rilievi fondati sui dati sociali come disponibili.

Da questo al potere sostenere la tesi attorea della distrazione di magazzino fra il 2012 e il 2015 corrono però insormontabili difficoltà. Come illustrato dal CTU, i dati di contabilità di L rendono impossibile ricostruire i valori reali delle merci nei vari momenti, e dunque dire che, essendo certo il magazzino ad una data, ed essendo certo il magazzino ad una successiva, ed essendo certe le eventuali uscite legittime, sia possibile affermare esservi stata una distrazione, e di un certo importo (il danno va provato dal Fallimento). L'abbattimento del valore di magazzino a bilancio 2013, motivato in modo puramente apparente, può celare tanto una distrazione quanto una precedente sopravvalutazione; e lo stesso deve dirsi per i dati di contabilità degli anni successivi, certamente incongruenti con il magazzino quale valorizzato dal perito F (il valore, quale valore iniziale alla data dell'affitto e del contratto estimatorio che in quella sede non fu messo in dubbio, fu posto a fondamento della proposta concordataria) e non controllabili alla luce della contabilità interna che disponibile.

Pertanto gli addebiti, fondati su un sospetto non certo illegittimo, non trovano sufficiente conferma.

Per le stesse ragioni è impossibile costruire una perdita di patrimonio di L , quale prospettata dal Fallimento, che la colloca “quantomeno nel 2013”. Infatti le rettifiche di bilancio proposte attengono sostanzialmente al solo magazzino, e muovono da una ritenuta certa serie di distrazioni emerse nel 2013 ma maturate negli anni anteriori, e proseguite poi fino alla caduta di magazzino che sarebbe registrata dalla perizia F . Ma nella impossibilità di ricostruire il “vero” magazzino nei vari momenti, è impossibile anche stabilire quando, per effetto del suo decremento progressivo, il patrimonio sia andato perduto, e costruire dunque un illecito consistente nella prosecuzione dell'attività caratteristica dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e un danno conseguente. La ricostruzione di un momento di perdita del patrimonio è essenziale per potere ascrivere agli amministratori un danno ex art. 2486 c.c.



Venendo infine alla distrazione che si sarebbe maturata fra il 30/12/2015, data dell'affitto e del contratto estimatorio, e alla quale il magazzino era valorizzato dalla perizia F , e il 31/10/2016, data alla quale il perito della procedura ing. Se datava la sua stima, va premessa la qualificazione dell'addebito come delineato nei termini processuali oltre i quali si realizzano le preclusioni assertive. L'illecito prospettato si concentra su una distrazione che si sarebbe verificata entro questo periodo. Parte attrice ancora in memoria n. 1, pur replicando alle difese di Z + 2 circa il fatto che a fine contratto - 2017 - Z s.r.l. avrebbe restituito 1,7 milioni di merce, non deflette dalla prospettazione fatta in citazione: : *"Vi è da dire, comunque, che l'ammanco è stato accertato dal dott. Se prima della restituzione della merce al fallimento: tale ammanco sarebbe illecito anche se, per pura ipotesi che si contesta, dopo la scoperta di tale ammanco Z Srl avesse reintegrato il magazzino"*. Tale prospettazione, va detto, lascia aperta la questione se l'ammanco, una volta eventualmente reintegrato, possa costituire danno. In ogni caso tale distrazione, ritenuta dal Fallimento provata in base alla perizia Se , è ascritta ai vari soggetti a titolo extracontrattuale (anche come reato) e anche contrattuale, evocandosi a questo proposito i doveri di custodia Z s.r.l. - e del suo amministratore, ritenuti sovrapponibili - derivanti dal contratto estimatorio. Per quest'ultimo profilo, di natura contrattuale, relativamente a Z s.r.l. e a Z , e in via di apprezzamento più liquido rispetto alla questione dell'ancora insuperato disconoscimento del contratto estimatorio doc. 8 prodotto da parte attrice, e più liquido anche rispetto anche alla questione della possibilità di dedurre dalla responsabilità contrattuale della società quella, parimenti contrattuale, del suo amministratore - deve osservarsi che in ogni caso il contratto estimatorio impone al soggetto ricevente l'obbligo di pagare l'eventuale ammanco a fine rapporto, mentre l'addebito attiene solo alla situazione di un momento intermedio. Il dare e avere contrattuale (che parte attrice pretende di introdurre in conclusionale dove afferma che Z s.r.l. deve pagare una somma - peraltro calcolata sui dati offerti dal CTU - pari alla differenza fra ricevuto iniziale, quanto Z afferma di avere prelevato e quanto in realtà è stato restituito) è estraneo a questo giudizio, ed infatti è allegato dal fallimento che pende controversia con Z s.r.l., a questo proposito, avanti il Tribunale di Vicenza. Per il resto, riguardo a questo addebito configurato come distrattivo, o, per gli amministratori di L , come frutto di illecito gestorio da mancata vigilanza sul magazzino, dato in custodia a Z s.r.l. con il contratto estimatorio, il consulente dell'ufficio ha esaurientemente illustrato le criticità sia della perizia F che della perizia Se , poste da parte attrice come punti fermi a fondamento dei ritenuti dati iniziali e finali del periodo preso in considerazione, che rendono tali elaborati come non abbastanza forti per fondare conclusioni certe sui valori. L'una e l'altra, fra l'altro, si fondavano infatti su dati forniti da L , dei quali avevano fatto una verifica a campione; dati la cui veridicità è del resto già in partenza dubbia. Al



proposito va rilevato che una parte del magazzino di L non si trovava fisicamente in un unico luogo, ma era distribuita fra vari negozi, i dati relativi ai quali vennero raccolti dal perito Se con una lettera circolare cui solo una parte dei negozi rispose.

Il CTU ha per completezza esaminato, ritenendola l'unica inventariazione affidabile, la relazione Se del 2018, resa all'esito della restituzione del magazzino da parte di Z s.r.l.: in tale occasione si procedette infatti alla conta fisica dei pezzi. Ciononostante il perito commetteva un errore rilevante nella stima, rilevato dal CTU e non affatto smentito dal Fallimento che fa proprio il risultato finale rettificato dal CTU, risultato (1,580 milioni) sì divergente dall'importo che Z s.r.l. esibisce come valore di quanto da essa restituito a fine contratto (1,7 milioni) ma superiore a quanto risultava presente, secondo la (prima) perizia Se , al 31/10/2016, e che era il dato sul quale il Fallimento costruiva questo addebito.

Anche di questa distrazione non vi è prova, né essa appare conseguibile.

Conseguentemente le domande attoree vanno respinte (con il favore delle spese) contro Z s.r.l. e Z , e vanno accolte in parte le domande del Fallimento contro N , M ed eredi S , questi ultimi nella loro veste e con i limiti derivanti dal beneficio di inventario, che rilevano non rispetto all'accoglimento della domanda, ma alla possibilità di ottenere concreta soddisfazione del credito. Nei rapporti interni, la responsabilità e dunque le quote delle tre amministratrici sono paritarie.

Il debito ha natura di debito di valore e va dunque adeguato all'oggi mediante applicazione di rivalutazione annua e di interessi sulla somma vai via rivalutata fino alla sentenza; dipoi, con gli interessi di legge.

Le spese (la CTU non è stata liquidata per tardiva presentazione della richiesta) si regolano secondo soccombenza, tenendo conto della tariffa, in ragione delle domande subite dai convenuti vittoriosi, e, per il fallimento vittorioso, del risultato di lite; inoltre, dove presentate, delle note spese; le parti soccombenti verso il Fallimento sono tenute solidalmente (nei rapporti interni, per tre quote corrispondenti alle posizioni delle tre amministratrici)

#### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande di parte attrice nei confronti di Z s.r.l. e Z ;
- 2) Condanna i convenuti M , N e convenuti S , in solido, a rifondere a parte attrice euro 1.062.073,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;



- 3) Stabilisce nei rapporti interni la responsabilità paritaria di M , di N , e della defunta Mo (e per essa degli eredi);
- 4) Pone a carico del Fallimento le spese di lite dei convenuti Z e Z s.r.l., per euro 24.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
- 5) Pone a carico dei restanti convenuti in solido (e fra loro per tre quote paritarie) le spese di lite del Fallimento, per euro 3.399,00 in esborsi, 25.949,52 in compenso (già incluso 15% spese generali) oltre iva e cpa

Venezia, 11/10/2023

Il Presidente rel.  
dr. Lina Tosi

